

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 464

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LONGO, REGGIANI, BELLUSCIO, BEMPORAD*Presentata il 31 luglio 1979*

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sequestro e l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro e sul terrorismo in Italia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo il sequestro e l'uccisione dell'onorevole Aldo Moro vennero presentate alla Camera varie proposte di legge concernenti l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda.

Alcune di queste proposte prevedevano l'estensione dell'ambito dell'inchiesta a tutta l'attività delle centrali terroristiche.

Ed esse fu pertanto abbinata anche la proposta dell'onorevole Fracanzani (D.C.), presentata sin dal 1976 e concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su tendenze eversive dell'ordinamento costituzionale dal 1969.

La Commissione esaminò queste proposte ed affidò ad un comitato ristretto la redazione di un testo unificato (21 febbraio 1979).

Il Comitato ristretto predispose il testo nel corso di otto sedute e la Commissione, nella seduta del 15 marzo, decise di chiederne il trasferimento in sede legislativa, che fu concesso il 28 marzo.

Il giorno successivo (29 marzo), la Commissione interni approvò in sede legislativa il Provvedimento, che non poté però essere esaminato dal Senato a causa dello scioglimento delle Camere.

Nel corso della odierna legislatura la iniziativa è stata ripresa. A questa iniziativa intende aderire la presente proposta considerando che l'istruttoria pendente avanti l'Autorità giudiziaria non è, stante il tempo trascorso ed i risultati acquisiti, più suscettibile di subire interferenze di apprezzabile rilievo mentre, nel frattempo, si sono aperte procedure giudiziarie relative a gravissime attività crimino-

se di carattere eversivo e terroristico che con il sequestro e l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro possono avere un più o meno certo e definito collegamento. In ogni caso le recenti inchieste confermano i moniti e le preoccupazioni da tempo e da più parti espresse in ordine alla evoluzione che in questi ultimi anni ha caratterizzato la criminalità organizzata nel nostro paese.

La delinquenza più proterva e minacciosa non è più alimentata dagli strati sociali emarginati, dal sottoproletariato, dagli emigrati, da giovani non qualificati privi di occupazione. I nuovi accoliti della delinquenza vengono anche, e in buona parte, dalle classi medie ed, in particolare da un certo mondo abbiente e acculturato della società italiana che si compiace di ostentare una fanatica ostilità alle istituzioni democratiche ed un delirante disprezzo dei fondamentali valori civili e morali dell'individuo e collettività.

Ne sono una triste conferma il costante aumento dei delitti contro la personalità dello Stato e l'amministrazione della giustizia, degli omicidi e dei sequestri di persona che hanno raggiunto, questi ultimi, una frequenza intollerabile e per i quali la delinquenza comune offre collaboratori esperti ricevendone in cambio motivazioni politiche atte a giustificare i propri misfatti.

Sotto questo profilo appare conveniente che l'indagine proposta si estenda ai collegamenti fra la delinquenza comune e quella che si definisce politica ed all'opera di costante indottrinamento e di proselitismo che è notoriamente diffusa in molte delle case di pena italiane senza che i dirigenti di queste abbiano il modo di prevenirla.

Si propone quindi, con un'aggiunta in tal senso il testo che già aveva avuto l'approvazione della Camera nella passata legislatura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una Commissione d'inchiesta su:

1) la strage di via Fani, il sequestro e l'assassinio del deputato Aldo Moro, la strategia e gli obiettivi perseguiti dai terroristi e ogni fatto, comportamento e notizia comunque relativi a quei tragici eventi.

In particolare la Commissione dovrà accertare:

a) se vi sono state informazioni, comunque collegabili alla strage di via Fani, concernenti possibili azioni terroristiche nel periodo precedente il sequestro del deputato Aldo Moro, e come tali informazioni siano state controllate ed eventualmente utilizzate;

b) se il deputato Aldo Moro abbia ricevuto, nei mesi precedenti il rapimento, minacce o avvertimenti diretti a fargli abbandonare l'attività politica;

c) le eventuali carenze di adeguate misure di prevenzione e tutela della persona del deputato Aldo Moro;

d) le eventuali disfunzioni od omissioni e le conseguenti responsabilità verificatesi nella direzione e nell'espletamento delle indagini, sia per la ricerca e la liberazione del deputato Aldo Moro, sia successivamente all'assassinio dello stesso, e nel coordinamento di tutti gli organi e apparati che le hanno condotte;

e) quali siano state le iniziative e le decisioni, comunque assunte da organi dello Stato, per attribuire particolari poteri, funzioni e compiti di intervento anche al di fuori delle ordinarie competenze di istituto;

f) quali iniziative od atti siano stati posti in essere da pubbliche autorità, da esponenti politici e da privati cittadini per stabilire contatti diretti o indiretti con i rapitori, con le « brigate rosse » e

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

con rappresentanti di altri movimenti terroristici o presunti tali, durante il sequestro del deputato Aldo Moro, al fine di ottenerne la liberazione, o dopo l'assassinio. Quali eventuali risultati abbiano dato tali contatti, se ne siano state informate le autorità competenti e quale sia stato l'atteggiamento assunto al riguardo;

g) quali siano stati i motivi o i criteri che hanno determinato la continua, graduale divulgazione di notizie, fatti e documenti, ivi compresi le lettere scritte dal deputato Aldo Moro durante il sequestro, quali fatti e documenti siano ancora rimasti eventualmente segreti, nonché quale fondamento abbiano le dichiarazioni pubblicamente rese su trame, complotti e collegamenti internazionali attinenti all'assassinio del deputato Aldo Moro e al terrorismo in genere;

h) gli eventuali collegamenti, connivenze e complicità, interne ed internazionali, con le « brigate rosse » e altri gruppi terroristici, che abbiano favorito, coperto e sostenuto in qualsiasi modo la operazione criminale ed eversiva che si è conclusa con l'assassinio del deputato Aldo Moro; con quali altri fatti terroristici tale operazione sia eventualmente collegata;

2) i gravi eventi criminosi e terroristici tendenti al sovvertimento delle istituzioni accaduti nel nostro paese; la natura e le caratteristiche fondamentali delle organizzazioni terroristiche operanti in Italia; a quali fonti di finanziamento le stesse attingano; quali siano i loro metodi di reclutamento; come e dove provvedano all'addestramento dei propri militanti; le eventuali connivenze di cui si siano avvalse; se risultino collegamenti tra i singoli movimenti terroristici italiani e stranieri; quali siano i risultati della lotta al terrorismo nel nostro paese; se personale, strumenti e mezzi posti a disposizione a tale fine siano adeguati;

3) i collegamenti fra criminalità politica e quella comune e l'opera di proselitismo che questo proposito si pratica e si diffonde nell'interno delle case di pena.

ART. 2.

La Commissione dovrà presentare al Parlamento una prima relazione sulle risultanze delle indagini in relazione ai compiti di cui al punto 1) del precedente articolo; con separata e successiva relazione riferirà delle indagini di cui al punto 2) dello stesso articolo.

La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori entro 8 mesi dal suo insediamento.

ART. 3.

La Commissione è composta da 15 senatori e 15 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee al di fuori dei predetti componenti dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 4.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Per quanto attiene il segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del proprio ufficio e della propria professione. Non è altresì opponibile il segreto bancario.

ART. 5.

La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

ART. 6.

I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque pubblica in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

ART. 7.

La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

ART. 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno dello Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.